

NOTA

Legge 17 dicembre 2012, n. 221

su “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

In relazione alle disposizioni riportate nel DL 179/2012 coordinato con la legge di conversione L. 221/2012, riportiamo di seguito alcune sintetiche considerazioni su alcuni articoli di interesse per il settore:

Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture

Le disposizioni contenute nell’articolo in parola, al fine di agevolare la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro, mediante l’utilizzo dei contratti di partenariato pubblico-privato, viene accordata “in via sperimentale” un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera.

Art. 33-ter - Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

É istituita presso l'AVCP l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di:

- richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.

Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Art. 34 - Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

In particolare per quanto riguarda i commi 20, 21, 22 e 23, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono state introdotte significative novità di carattere generale concernenti le procedure di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché una precisazione riferita al “settore della gestione dei rifiuti”:

- al **comma 20**, per quanto concerne, invece, la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, si segnala che al è stato sancito l’obbligo, per i nuovi affidamenti dei servizi, di sulla base di apposita “relazione” (pubblicata sul sito interne dell’ente affidante), all’interno della quale sarà necessario illustrare le ragioni e la sussistenza “dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

- al **comma 21** impone agli enti affidanti l'obbligo di provvedere, entro il termine del 31 dicembre 2013, all'adeguamento degli affidamenti non conformi alla normativa europea, nonché alla pubblicazione, entro la stessa data, della sopra menzionata "*relazione*". Sempre al medesimo comma è stata disciplinata l'ipotesi di affidamento privo di una data di scadenza. In presenza di tale fattispecie, gli enti affidanti dovranno provvedere all'inserimento - all'interno del contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto - di un termine di scadenza dell'affidamento, cui consegue - in caso di omesso adempimento - la sanzione della cessazione anticipata alla data del 31 dicembre 2013. La descritta disciplina è sottoposta ad un regime di deroga applicabile nelle ipotesi di affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003 in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e da quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- al **comma 22**, in presenza di tali ipotesi, è previsto che:
 1. gli affidamenti che prevedono un termine di scadenza cesseranno in tale data;
 2. gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cesseranno, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, in data 31 dicembre 2020.
- al **comma 23** è stata apportata una sostanziale modifica al testo dell'articolo 3-*bis* del D. L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148) il quale ha introdotto l'obbligo di definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali e dei relativi Enti Governo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Nello specifico, è stato inserito un **nuovo comma 1-bis** ai sensi del quale il legislatore ha espressamente chiarito che nell'ambito dei "*servizi pubblici locali a rete*" di rilevanza economica, sono ricompresi anche "*quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani*". Conseguentemente, anche per il settore dei rifiuti, l'esercizio delle funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo, saranno espletate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del precedente comma 1 (del sopra menzionato articolo 3-*bis*).

Art. 36 - Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa

Al comma 7-ter, viene precisato che entro il 19 marzo 2013, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro dicembre 2013, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Inoltre, il disposto riportato al comma 7-quater dello stesso articolo dispone che per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (QUINDI NON OLTRE DICEMBRE 2013), nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.